TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

QUARTA SEZIONE CIVILE

Sottosezione Esecuzioni

NUOVE MODALITÀ DEL PROCEDIMENTO DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO (art. 495 c.p.c.)

Alla luce del considerevole aumento delle istanze di conversione del pignoramento ed al fine di evitare i continui disguidi legati all'utilizzo dei libretti postali di depositi giudiziari nonché di alleggerire la Cancelleria dalla complessa e farraginosa attività relativa alla gestione di detti libretti ed alla emissione dei mandati di pagamento, a decorrere dal 1° gennaio 2025 il procedimento di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. sarà il seguente:

1) il debitore, a mezzo di un avvocato, depositerà telematicamente l'istanza di conversione unitamente alla copia (con attestazione di conformità all'originale da parte del legale) di un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura esecutiva per la somma di cui all'art. 495 comma 2 c.p.c. L'istanza può essere depositata anche direttamente dal debitore in cancelleria unitamente al predetto assegno circolare in originale, indicando obbligatoriamente un suo indirizzo digitale (PEC). Nell'istanza il debitore assumerà l'impegno di consegnare al professionista che sarà nominato dal G.E. (od al custode giudiziario, se già nominato) l'assegno in originale entro 3 giorni dal provvedimento ex art. 495 comma 3 c.p.c.;

2) il Cancelliere sottoporrà, con urgenza, l'istanza al G.E. assegnatario della procedura esecutiva;

3) il G.E., qualora l'istanza sia giudicata ammissibile, fisserà l'udienza di cui al terzo comma dell'art. 495 c.p.c., nominando contestualmente

un ausiliario ex art. 68 c.p.c., scelto dall'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita (art. 179*ter* disp. att. c.p.c.). Nel caso in cui l'istanza di conversione sia depositata allorquando è già stato nominato un custode giudiziario ex art. 559 c.p.c., il G.E. nominerà detto custode giudiziario quale ausiliario ai fini della conversione. L'ausiliario, previa accettazione dell'incarico in modalità telematica, provvederà:

- all'immediata apertura di un conto corrente intestato alla procedura presso un istituto di credito da lui scelto che assicuri costi contenuti di gestione del conto;

- alla ricezione dell'assegno circolare di cui al punto 1, avvertendo immediatamente il G.E. in caso di mancato rispetto del termine ivi indicato e, in caso positivo, depositando apposito estratto conto, da cui risulti il versamento del predetto assegno, almeno 5 giorni prima dell'udienza ex art. 495 comma 3 c.p.c.;

- alla verifica dei successivi versamenti delle rate mensili da parte del debitore esecutato ed alla rendicontazione semestrale, da depositare nel fascicolo telematico della procedura almeno 3 giorni prima dell'udienza di verifica fissata dal GE;

- alla predisposizione ed al deposito, in caso di presenza di due o più creditori, di un progetto di distribuzione delle somme versate dal debitore;

- alla effettuazione dei pagamenti ai creditori in favore dei quali il G.E. disporrà le assegnazioni ai sensi dell'art. 495, quarto comma, ultimo periodo c.p.c., previa richiesta agli stessi creditori della indicazione delle modalità di pagamento;

- alla chiusura del conto corrente all'esito della definizione della procedura.

Nell'ordinanza di conversione il G.E. prevederà il pagamento da parte del debitore esecutato delle spese di conto, che saranno indicate forfettariamente dall'ausiliario almeno 5 giorni prima dell'udienza ex

art. 495 comma 3 c.p.c., nonché del compenso spettante all'ausiliario, che sarà pari ad € 500,00 in caso di conversione in n. 24 rate, € 750,00 in caso di n. 36 rate ed € 1.000,00 in caso di n. 48 rate (tale compenso potrà essere maggiorato del 20% in caso di presenza di 3 o più creditori).

Per le istanze di conversione pervenute con le modalità precedentemente adottate (apertura libretto), nel periodo di iniziale attuazione della nuova modalità, il G.E. disporrà nell'ordinanza di conversione lo svincolo della somma versata a titolo di cauzione a mezzo vaglia postale in favore del custode che provvederà ai successivi adempimenti secondo le nuove modalità.

Il modesto aggravio di spese per il debitore esecutato si giustifica ed è compensato dalla riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al medesimo debitore: basti pensare al fatto che, col vecchio procedimento, il debitore esecutato era tenuto, mensilmente, a recarsi presso la Cancelleria per ritirare il libretto, a fare il versamento presso l'ufficio postale ed a riportare il libretto in Cancelleria, con il rischio, che si concretizzava ricorrentemente, che, nel giorno prescelto per ritirare il libretto, quest'ultimo non fosse disponibile per questioni di emissione di mandati di pagamento.

Santa Maria Capua Vetere, 16 dicembre 2024

I GIUDICI DELLE ESECUZIONI

dott.ssa Elmelinda Mercurio

dott. Emiliano Vassallo

dott.ssa Giuseppina Vecchione

dott.ssa Linda Catagna

Il Presidente di Sezione
dott. Roberto Peluso

PELUSO ROBERTO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
17.12.2024 20:11:46
GMT+01:00